



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## COMUNICAZIONE N. 35

### AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

### AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

### LORO SEDI

Resp. Proced.: D.ssa Cecilia D'Addio

Resp. Istrut.:

OGGETTO: Quote Ordini  
– richiesta riduzione per  
sospensione.

La Federazione sta verificando che gli iscritti agli Albi territoriali sospesi nell'anno 2022 per inadempimento vaccinale stanno presentando agli Ordini, in occasione bollettino Pago PA per il pagamento della quota anno 2023, interpello al Presidente dell'Ordine al fine di una riduzione proporzionale alla durata della sospensione dell'importo della quota.

A tale proposito la FNOMCeO ribadisce i principi che sovrintendono la materia.

La tassa annuale è proposta all'approvazione dell'assemblea degli iscritti dal Consiglio direttivo e la medesima costituisce l'unica entrata per coprire le spese di gestione dell'ente.

Secondo la novella della Legge n.3/2018 l'Ordine può prevedere anche un importo diversificato della medesima in relazione alle condizioni economiche e lavorative degli iscritti ex art.3, comma 1, lett. g) del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946 ma, comunque, deve provvedere a introitare, ai sensi della normativa di riferimento, i mezzi economici per il sostentamento delle attività istituzioni dell'Ordine a cui tutti gli iscritti all'Albo sono obbligati.

Pertanto, la tassa è dovuta dall'iscritto in ragione dell'iscrizione all'albo professionale e non in relazione alla facoltà di esercitare o meno la professione.

Tale impostazione è determinata in modo inequivocabile dalla lettera della normativa primaria e regolamentare che specificatamente fa riferimento alla sospensione dall'esercizio professionale che è uno status che implica necessariamente l'iscrizione nell'albo.

A conclusione, si evidenzia che l'impostazione della correlazione tra tassa annuale e periodo di sospensione presenta profili di illegittimità e si ribadisce che la determinazione del contributo annuale dell'Ordine approvato dall'Assemblea degli iscritti non può e non deve essere modificata per alcuna ragione se non nei termini di cui alla norma summenzionata.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**  
Filippo Anelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005*